



# Istituto Comprensivo "Giovanni XXIII"

Via Ammiraglio Curzon, 34 - 89018 Villa San Giovanni (RC)

Tel. 0965751533 - Fax 0965700406 - C.F. **92081280809** - C.M. **RCIC855001**

rcic855001@pec.istruzione.it - [www.icgiovannixxiii.edu.it](http://www.icgiovannixxiii.edu.it) - Codice Univoco Ufficio UFE9TC

Prot. n° 6789

Villa S.G. 01 Dicembre 2021

Al Personale Docente  
Al Personale ATA  
Al DSGA  
Agli Atti/Sito web

**OGGETTO: Decreto-legge 26 Novembre 2021 e obbligo vaccinale per il personale scolastico.**

In allegato si trasmette, per opportuna conoscenza ed adempimento, il Decreto-legge 26 Novembre 2021 n. 172, in vigore dal 27 Novembre 2021, che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19.

**Il testo prevede a partire dal 15 Dicembre prossimo l'obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola con estensione alla terza dose.**

Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, **entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito**, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque **non oltre 3 giorni dalla somministrazione**, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.

In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per il periodo di sospensione, non spetta la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio e del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, entro i termini previsti dall'art. 9 comma 3 del D.L. 52/2021, e comunque non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del D.L. 24/11/2021.

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una **validità di 9 mesi** a far data dalla medesima somministrazione.



**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**(Prof.ssa Teresa MARINO)**

*Teresa Marino*